



tax news

 **UHY Italy** provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Audinet Srl, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of **UHY Italy**.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of **UHY** International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: il contributo a fondo perduto per imprese e professionisti introdotto dal Decreto Rilancio – la domanda a partire dal 15 giugno 2020

Il Decreto Rilancio D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, esentasse, non cumulabile con talune indennità previste dal Decreto Cura Italia, a favore di lavoratori autonomi e imprese con ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente non superiori a 5 milioni di euro, e a beneficio dei titolari di reddito agrario.

1. La domanda per ottenere il contributo a fondo perduto a partire dal 15 giugno 2020

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 230439/2020, pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia l'11 giugno 2020, sono stati definiti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto. L'istanza si potrà presentare **dal prossimo lunedì 15 giugno e fino al 13 agosto 2020**. Il Comunicato stampa del 10 giugno 2020 precisa che sarà possibile inviare la domanda del contributo a partire dal pomeriggio del 15 giugno 2020.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un **erede** che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto 2020.

L'istanza deve essere inoltrata all'Agenzia delle Entrate con modalità elettronica, mediante la specifica procedura web resa disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), oppure utilizzando un software di mercato e il canale telematico Entratel/Fisconline.

Tale istanza può essere presentata, per conto del contribuente, anche da un intermediario abilitato ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, delegato al servizio del cassetto fiscale del contribuente o ai servizi per la fatturazione elettronica.

Esclusivamente nel caso in cui l'ammontare del **contributo**, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia **superiore a 150.000 euro**, il richiedente nell'ambito dell'istanza del contributo deve rilasciare una apposita dichiarazione ai sensi della legislazione antimafia (D.Lgs. n. 159/2011). In tal caso l'istanza, comprensiva della predetta dichiarazione, è predisposta in formato pdf e firmata digitalmente dal soggetto richiedente e **inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata**.

In alternativa alla suddetta dichiarazione, il richiedente il contributo può dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste).

Tali dichiarazioni sono rese in dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Soggetti ai quali spetta il contributo

Secondo il Decreto Rilancio, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai seguenti soggetti, in attività alla data di presentazione della domanda:

a) alle imprese con **ricavi** (di cui all'art. 85, comma 1, lettere a e b del TUIR) **non superiori a 5 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (si

tratta del periodo 2019, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);

b) ai lavoratori autonomi con **compensi** di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR (vale il principio di cassa) **non superiori a 5 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente;

c) alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali **titolari di reddito agrario** e attività agricole connesse (per esempio agriturismi, allevamento, ecc.). Per tali soggetti in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione IVA 2020 (per il periodo d'imposta 2019): rigo VE50. Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato 2019.

Al fine di evitare errori nel calcolo dei ricavi/compensi, le istruzioni al modello di istanza del contributo riportano una tabella di riepilogo dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento.

La **condizione** per poter richiedere il contributo è quella secondo cui l'importo del **fatturato e dei corrispettivi** del mese di aprile 2020 deve risultare **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**.

Il contributo a fondo perduto **spetta**, pur in assenza del requisito della diminuzione del fatturato di seguito illustrato, ma sempre nel rispetto del limite dei ricavi o compensi di 5 milioni di euro, **anche** ai soggetti:

- che hanno **iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019**, ovvero

- ai soggetti che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei **Comuni** che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgenza dello stato di emergenza Covid-19 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020). E' il caso dei Comuni già colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che avevano comportato le delibere dello stato di emergenza.

Per tali soggetti, come di seguito indicato, è diversa la modalità di calcolo del contributo spettante.

Il provvedimento dispone, inoltre, che il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, salvo il caso dell'erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data.

La norma precisa che, ai fini del corretto **calcolo del fatturato e dei corrispettivi**, si deve far riferimento alla **data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi**. Al riguardo le istruzioni per la compilazione della domanda del contributo, in sostanza, confermano quanto già precisano dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/2020, in tema di proroga dei versamenti per riduzione del fatturato. Quindi, per il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 e 2020, occorre fare riferimento alle operazioni eseguite ad aprile, che sono state anche fatturate e certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione

periodica IVA del mese di aprile, a cui vanno sommati i corrispettivi delle operazioni effettuate ad aprile non rilevanti ai fini IVA. Il valore del fatturato deve essere considerato al netto dell'IVA.

Ai fini della data di esecuzione dell'operazione, per le fatture immediate rileva la data della fattura, per i corrispettivi rileva la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita rileva la data del documento di trasporto indicato nella fattura. Quindi, ad **esempio**, nel calcolo del fatturato di aprile che rileva per la verifica della riduzione del fatturato, devono essere escluse le fatture differite emesse entro il 15 aprile relative ad operazioni effettuate nel corso del mese di marzo, mentre andranno incluse le fatture differite di aprile emesse entro il 15 maggio successivo. Ulteriori precisazioni sono fornite nelle istruzioni al modello di istanza.

3. La valorizzazione del contributo a fondo perduto

L'**ammontare del contributo** a fondo perduto è determinato in **percentuale**, da applicare sulla differenza tra il fatturato/corrispettivi di aprile 2019 e lo stesso dato di aprile 2020, come segue:

- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000** euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto Rilancio;

- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro **e fino a 1.000.000** di euro nel periodo d'imposta precedente;

- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e **fino a 5.000.000** di euro nel periodo d'imposta precedente.

In ogni caso, è previsto un importo minimo del contributo, che non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche (imprenditori individuali e liberi professionisti in gestione separata INPS) e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo viene calcolato in maniera diversa, in relazione all'ammontare del calo del fatturato, per:

- i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019, ovvero
- i soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgenza dello stato di emergenza Covid-19 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020).

Per tali soggetti il contributo è determinato come segue:

- se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore. Per tali soggetti quindi non è rilevante il requisito secondo cui l'importo del fatturato e dei

corrispettivi del mese di aprile 2020 deve risultare inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

- nel diverso caso in cui la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

4. Soggetti ai quali non spetta il contributo

Come previsto dal Decreto Rilancio, il contributo a fondo perduto **non spetta**:

- a) ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza del contributo a fondo perduto; agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR, agli intermediari finanziari e alle holding di partecipazione, di cui all'art. 162-bis del TUIR;
- b) ai contribuenti che **hanno diritto** alla percezione delle **seguenti indennità** (in misura pari a 600 euro per il mese di marzo 2020), previste dal D.L. Cura Italia n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020:

1. indennità a favore dei **liberi professionisti, titolari di partita IVA** alla data del 23 febbraio 2020, e dei **collaboratori coordinati e continuativi**, a condizione che i predetti soggetti siano iscritti alla **gestione separata INPS** di cui alla Legge n. 335/1995 alla medesima data del 23 febbraio 2020 che non siano titolari di pensione diretta e non siano

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie alla data della richiesta dell'agevolazione (**art. 27** del Cura Italia D.L. n. 18/2020);

2. indennità a favore dei **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro, alle ulteriori condizioni che non siano titolari di pensione diretta e che alla data del 17 marzo 2020 (di entrata in vigore del Decreto Cura Italia) non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente (**art. 38** del Cura Italia D.L. n. 18/2020);

3. ai **lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**, di cui ai decreti legislativi n. 509 del 30 giugno 1994 e n. 103 del 10 febbraio 1996. Quindi la norma penalizza tutti i professionisti delle professioni ordinistiche.

Si evidenzia che nel Decreto in commento, tra i soggetti esclusi dal contributo a fondo perduto non sono menzionati i soggetti, di cui all'art. 28 del Decreto Cura Italia D.L. n. 18/2020: si tratta degli **artigiani** e dei **commercianti** iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria che hanno percepito l'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020. Costoro quindi **possono beneficiare** anche del contributo a fondo perduto.

5. Caratteristiche del contributo a fondo perduto

L'erogazione sarà effettuata dall'Agenzia delle Entrate, che gestisce l'intera procedura, secondo gli importi spettanti in

base alla domanda, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale del soggetto beneficiario. Il contributo non è tassabile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), non concorre a formare la base imponibile dell'IRAP e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

6. Il contenuto dell'istanza

La domanda per il contributo deve contenere le seguenti informazioni:

- a) il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- b) il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- c) nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- d) l'indicazione se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) l'indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018;
- f) l'indicazione se il soggetto al 31 gennaio 2020 aveva il domicilio fiscale o

la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da altri eventi calamitosi diversi dal Covid-19 con stato di emergenza ancora in atto;

- g) l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
- h) l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020;
- a) l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo.

L'istanza deve anche contenere la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli esclusi dal contributo di cui al precedente paragrafo 4.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:

<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:

info@uhyitaly.com